

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1731-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CUMINETTI)

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Agevolazioni per le operazioni di soppressione di capacità
produttive di fonderie di ghisa e di acciaio

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riprende i contenuti dell'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, soppresso dal Senato, a seguito di un ampio dibattito, su richiesta del relatore senatore Vettori.

L'esame approfondito della capacità produttiva del settore ha evidenziato una notevole potenzialità inutilizzata stimabile, in ragione di anno, nell'ordine di 300.000 tonnellate per i getti di ghisa e di 25.000 tonnellate per i getti di acciaio.

Sono perciò valide le ragioni che hanno suggerito al Governo di affrontare tempestivamente i problemi di razionalizzazione di un settore che da molti anni presenta una notevole e cronica sovracapacità produttiva.

Perciò il controllo sugli investimenti nel settore delle fonderie previsto da questo disegno di legge dà una indubbia garanzia di coerenza alle intenzioni del Governo giacchè, in presenza di incentivi alle dismissioni, non può certo essere consentita una crescita incontrollata di capacità produttiva.

Nel dibattito in Commissione è emersa la volontà di non concedere contributi alla semplice rottamazione degli impianti, ma di prendere in considerazione la concessione di contributi solo per riconversione in altri settori industriali o in servizi alla produzione, allo scopo non secondario di aumentare l'occupazione.

L'opportunità di accedere ai contributi alle condizioni precedentemente richiamate è stato esteso anche alle società di cui all'articolo 2359 del codice civile sulla base di una valutazione globale dei programmi che le stesse società intendono mettere in atto.

Il livello-massimo del contributo viene determinato in lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

Per accedere ai contributi è indispensabile che gli impianti siano stati funzionanti fino al 31 dicembre 1986, e che le domande siano state presentate al Ministero dell'industria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità applicative e le procedure previste dall'articolo 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive integrazioni.

La misura del contributo è conseguente allo stato degli impianti, all'entità della capacità produttiva soppressa in rapporto a quella totale posseduta dall'impresa, alla qualità della produzione, alla localizzazione degli impianti.

L'onere di 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 25 miliardi.

Il Ministro dell'industria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emanerà, con decreto, le disposizioni per individuare i criteri idonei all'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo.

Onorevoli senatori, dal dibattito in Commissione è emersa la validità del presente disegno di legge che, oltre a portare al riequilibrio produttivo il comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio, potrà contribuire alla nascita di nuove attività con auspicabili benefici per tutta l'economia e per l'occupazione.

CUMINETTI, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

4 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino entro il 31 marzo 1987 riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo può essere elevato fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa qualora l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale.

2. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1985. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

3. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite secondo i criteri, le modalità applicative e le procedure previsti dall'articolo 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino entro il 31 dicembre 1987 riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione.

2. Le società di cui all'articolo 2359 del Codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. *Identico.*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

4. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La misura della elevazione del contributo fino al massimo di lire 250.000 per i programmi di investimento è determinata in base, oltre che alla validità del programma presentato in settori non particolarmente saturi, anche alla programmata soluzione dei problemi occupazionali.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

6. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio.

7. I contributi previsti dai precedenti commi graveranno sul « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 25 miliardi. Possono, altresì, essere utilizzate per le finalità del presente articolo le disponibilità residue sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20.

8. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 25 miliardi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

6. *Identico.*

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.

8. *Identico.*

9. *Identico.*